



ORIGINALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

UFFICIO C1

DECRETO DI CONCESSIONE n. 01028 DEL 13 novembre 2006

IL DIRIGENTE

- VISTO** l'art. 14, primo comma della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;
- VISTO** l'art. 54, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);
- VISTA** la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- VISTO** in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
- VISTO** il decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica che destina risorse allo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) basata sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e individua, nelle procedure di cui al citato articolo 11 della Direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46, quelle da utilizzare;
- VISTO** il decreto del Ministero delle attività produttive 12 novembre 2003, riguardante termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione (ICT);
- VISTO** il decreto 30 luglio 2004, con il quale il Ministro delle Attività Produttive ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalla premialità nazionale e comunitaria attribuita al PON-Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006;
- VISTA** la circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 31 dicembre 2001, riguardante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;
- VISTO** il comma 3 dell'articolo 8 della Direttiva 16 gennaio 2001;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

- VISTO** l'articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- VISTO** il Decreto 19 gennaio 2006 con il quale il Direttore Generale della DGCII delega al Dirigente dell'Ufficio C1 la gestione degli interventi previsti dalla legge 46/82;
- VISTO** il comma 3 dell'articolo 4 della Direttiva 16 gennaio 2001 che determina il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;
- VISTO** il Decreto 10 gennaio 2002 con il quale il Ministro delle Attività Produttive ha stabilito il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della Concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese;
- VISTO** l'articolo 93 della legge finanziaria 23 dicembre 2002, n. 289 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, individua le gestioni fuori bilancio per le quali rimangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione a decorrere dal 1 luglio 2003;
- VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47 che ha prorogato il termine suddetto al 1 luglio 2004;
- CONSIDERATO** che a decorrere dal 1 luglio 2004 la gestione fuori bilancio delle risorse finanziarie del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica relative al solo contributo alla spesa sono ricondotte al bilancio dello Stato;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 novembre 2004, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2004 con il numero 7028, attuativo dell'articolo 72 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289;
- VISTA** la domanda di agevolazione, presentata in data **26 ottobre 2004** da **AUTOTRASPORTI LOMBARDO Srl** classificata **PMI**, con sede in **94010 VILLAROSA (EN), Via GARIBALDI, 6/A**, per un programma di sviluppo precompetitivo, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero **A02/1764/03/X02**;
- VISTO** il Decreto **2 novembre 2006**, con il quale, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico, nella riunione del **10 ottobre 2006**, il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di **€ 101.500,00**;
- TENUTO CONTO** della disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per i programmi presentati ai sensi del decreto 12 novembre 2003, per un ammontare di 50,0 Meuro, da assegnare ai programmi che prevedono, secondo le modalità operative della Misura 2.1, lo svolgimento di attività in area Obiettivo 1 per una quota di almeno il 75% dei costi ammissibili;
- TENUTO CONTO** che sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica esistono le necessarie disponibilità finanziarie;
- TENUTO CONTO** che sussistono disponibilità finanziarie sul capitolo 7420 P.G. 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno finanziario 2006;

DECRETA

Articolo 1

(Concessione)

Alla società **AUTOTRASPORTI LOMBARDO Srl**, con sede legale in **94010 VILLAROSA (EN), Via GARIBALDI, 6/A, C.F. 01071870867**, classificata **PMI**, appresso denominata soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, di seguito indicate, a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica per il Programma di Sviluppo Precompetitivo concernente «**Interporto Vituale**», individuato con il numero **A02/1764/03/X02**.

Le agevolazioni, consistenti in:

- un finanziamento agevolato per l'importo di **€ 60.900,00** pari al 60% del costo ammesso alle agevolazioni;
- un contributo alla spesa per l'importo di **€ 13.820,00** quale integrazione del finanziamento agevolato di cui al punto a), per raggiungere il **37,02%** di ESL quale media ponderata dell'agevolazione per i costi relativi alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo;
- un contributo alla spesa per l'importo di **€ 20.590,00** per le seguenti maggiorazioni:

- ☐ 10% perché il Programma è svolto da una PMI

□ 10% perché i costi per la realizzazione del Programma si riferiscono ad attività svolte in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3-a) del Trattato di Roma sono concesse a fronte dei seguenti costi (al netto dell'IVA), distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa, come indicato nei prospetti che seguono:

COSTI AGEVOLABILI	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo	52.700,00			52.700,00
A.2) Attività di ricerca	48.800,00			48.800,00
B) Spese per studi di fattibilità				
C) Centri di ricerca				
TOTALE	101.500,00			101.500,00

A.1) Attività di sviluppo	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno	16.700,00			16.700,00
A.1.2) Spese generali	10.000,00			10.000,00
A.1.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie				
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza	26.000,00			26.000,00
A.1.5) Materiali e forniture				
B.1) Spese per studi di fattibilità				
Totale generale attività di sviluppo	52.700,00			52.700,00

A.2) Attività di ricerca	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno	16.900,00			16.900,00
A.2.2) Spese generali	10.100,00			10.100,00
A.2.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie				
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza	21.800,00			21.800,00
A.2.5) Materiali e forniture				
B.2) Spese per studi di fattibilità				
Totale generale attività di ricerca	48.800,00			48.800,00

Articolo 2.

(luogo di svolgimento e durata)

Il programma è svolto presso lo stabilimento di Villarosa (EN), ha una durata di 34 (treantaquattro) mesi, a partire dal 1 gennaio 2005 e con termine al 30 ottobre 2007 ed è diretto dal responsabile Ing. Gaetano PETRACCA.

Articolo 3

(responsabilità del soggetto)

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal gestore, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi.

Articolo 4

(erogazioni)

L'erogazione delle agevolazioni deve essere richiesta secondo le modalità e i termini fissati nel punto 10 della Circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 e nell'allegato 3 della stessa, sulla base del seguente piano, che tiene conto degli stati di avanzamento del programma, che prevede costi complessivi di € 101.500,00.

ANNO	2006	2007				TOTALE
SAL	I	II				
Costi ammessi (%)	66,70%	33,30%				100,00%
Costi ammessi (€)	67.700,50	33.799,50				101.500,00
Erogazioni per (%)	65,00%	35,00%				100,00%
<input type="checkbox"/> Finanziamento (€)	39.585,00	21.315,00				60.900,00
<input type="checkbox"/> Integrazioni (€)	8.983,00	4.837,00				13.820,00
<input type="checkbox"/> Maggiorazioni (€)	13.383,50	7.206,50				20.590,00

Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quelli previsti nello stesso piano di erogazione.

La mancata presentazione di ciascuno stato di avanzamento entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni, comporta la revoca delle agevolazioni.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1.

Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione, formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

Resta stabilito che le erogazioni del finanziamento e del contributo sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

Il residuo 10%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato dopo la firma da parte del soggetto beneficiario di apposita "dichiarazione di obbligo finale".

Il soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione a saldo al gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, allegando il rapporto tecnico finale attestante l'avvenuta realizzazione del programma e la relativa documentazione di spesa.

Il Ministero, sulla base degli accertamenti svolti da apposita commissione, previsti dall'articolo 10 della Direttiva 16 gennaio 2001, ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti e dispone l'erogazione a saldo entro 6 mesi dalla richiesta.

Resta comunque inteso che, qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il gestore opera il congruaggio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

Articolo 5 (rimborsi)

Il finanziamento, il cui importo definitivo è determinato nella "dichiarazione d'obbligo finale", è rimborsato dal soggetto beneficiario, secondo il piano di ammortamento definito nella stessa "dichiarazione d'obbligo finale", in n. 10 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la

prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del 0,87000%, corrispondente al 20% del tasso di attualizzazione oggi vigente.

Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a decorrere dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, al tasso del 0,87000%.

Le modalità rimborso di cui ai commi precedenti potranno essere rimodulate per tener conto di eventuali diverse determinazioni adottate con l'emanando decreto attuativo dell'articolo 72 della legge 289/2002.

Il soggetto beneficiario versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal gestore.


 AUTOTRASPORT
 LOMBARDO
 L'Amministratore

Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali.

Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

Articolo 6

(variazioni del programma)

Eventuali variazioni del programma devono essere immediatamente comunicate dal soggetto beneficiario al gestore, corredando la comunicazione con una documentata relazione illustrativa.

Le variazioni che non alterino gli obiettivi del programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando i limiti fissati, per l'ammissibilità del programma, nei punti 2.3 della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, sono valutate in sede di erogazione a saldo.

Qualora le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti, nonché degli impegni assunti con il presente decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del programma, che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

Fino a quando le proposte di variazioni di cui al precedente comma non siano state approvate, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Articolo 7

(relazioni tecniche)

Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore relazioni tecniche sull'andamento del programma, che indicheranno, per ogni stato di avanzamento lavori, l'attività svolta, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

La relazione tecnica finale, da allegare alla domanda di erogazione a saldo, indica anche gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

Il soggetto deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi di ciascuno stato di avanzamento del programma e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.

Articolo 8

(relazioni in bilancio)

Il soggetto deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il programma stesso viene svolto, immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Articolo 9

(revoche)

Il Ministero, sentito il gestore, può revocare i benefici concessi, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
- e) mancata realizzazione del programma;
- f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto ad ulteriori erogazioni, se ancora da effettuare, e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al punto a).

Articolo 10
(controlli e ispezioni)

Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del gestore.

Il soggetto beneficiario si impegna a consentire tali controlli ed ispezioni presso gli stabilimenti dove si svolge il programma.

Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione contabile presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 11
(estinzione anticipata)

Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento concesso con il presente atto.

L'importo per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intende scaduto ed esigibile alla data stabilita per il rimborso stesso.

Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data di cui al precedente comma. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del soggetto.

Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza.

Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Articolo 12
(obbligo di pagamento)

Nessuna contestazione che dovesse sorgere tra le parti può sospendere l'obbligo da parte del soggetto beneficiario di pagare puntualmente alle rispettive scadenze quanto dovuto per il finanziamento concesso.

Articolo 13
(controversie)

Il soggetto beneficiario prende atto che le eventuali azioni per il recupero dei crediti sono promosse e svolte dal Ministero con le forme e le modalità previste per il recupero dei crediti dello Stato.

Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero delle Attività Produttive in Roma e il soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 14

Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto beneficiario.

Articolo 15

L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente decreto, pari a complessivi € 95.310,00, limitatamente alla parte relativa al finanziamento agevolato è posta a carico delle disponibilità del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica nella misura di € 60.900,00 e la residua parte, relativa al contributo alla spesa (integrazione e maggiorazione), graverà per l'importo di € 34.410,00 sul capitolo 7420 P.G. 18 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno finanziario 2006.

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare la suddetta somma di € 34.410,00 a favore dell'istituto gestore.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 13 novembre 2006

IL DIRIGENTE

(dr. ing. Antonio MARTINI)

Il sottoscritto VITALE ANTONINO, nato a CATANIA 10/01/64, rappresentante legale di AUTOTRASPORTI LOMBARDO Srl, in virtù dei in qualità di Rappresentante legale sottoscrive il presente Decreto per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI AUTOTRASPORTI
LOMBARDO SRL

(.....)

AUTOTRASPORTI
LOMBARDO s.r.l.
L'Amministratore unico